



DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo che agevola l'avvio del lavoro agile nelle zone colpite dall'emergenza sanitaria.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio scorso, prevede le misure attuative del decreto-legge n.6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Applicazione del lavoro agile

La modalità di lavoro agile (disciplinata dagli artt. da 18 a 23 legge n. 81 del 22/5/2017) è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Jobs Act del lavoro autonomo

La Legge 81 del 22.05.2017 regola il quadro normativo del lavoro agile (cd. smart working).

Il lavoro agile è la modalità di svolgimento del lavoro subordinato che comprende tutte le prestazioni di lavoro flessibile rispetto all'orario e al luogo di lavoro.

Il datore di lavoro diviene responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Un elemento importante è la parità di trattamento tra lavoratori e lavoratori "agili"; il trattamento normativo e retributivo deve essere uguale, come l'adozione delle norme di sicurezza.

I lavoratori "agili" hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortunio e malattia professionale, anche per le prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.



SCHEMA DI SINTESI

| | |
|----------------------------------|---|
| FINALITA' | Incrementare la competitività e la conciliazione tempi vita-lavoro |
| TIPOLOGIA RAPPORTO | Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato |
| AZIENDE COINVOLTE | I datori di lavoro interessati possono essere sia privati che pubblici |
| ASPETTI CONTRATTUALI | La modalità di lavoro agile avviene mediante accordo scritto tra le parti; può essere a termine, oppure a tempo indeterminato |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | Il rapporto può prevedere forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi; senza precisi vincoli di orario di lavoro e luogo di lavoro. |
| ORARIO DI LAVORO | Deve essere contenuto entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti da legge e CCNL. |
| LUOGO DI LAVORO | La prestazione è svolta in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno senza una postazione fissa. |
| TRATTAMENTO ECONOMICO | Non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. |
| PREMI E BENEFITS | Sono applicabili gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, come agli altri lavoratori. |
| SICUREZZA LAVORO | Il datore di lavoro è obbligato a garantire la salute e sicurezza sul lavoro. Con cadenza annuale, consegna un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi al lavoro svolto. |
| INAIL | Diritto del lavoratore alla tutela contro gli infortuni sul lavoro. |
| FORMAZIONE | Può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente. |